



COMUNE DI FONTENO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **NOVE** del mese di **MARZO** alle ore 19,30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

All'appello, risultano:

	Presenti/Assenti
1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Presente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Assente
10. Pedretti Ramon	Assente
11. Pedretti Fabio	Assente
Totale Presenti	8
Totale Assenti	3

Assiste il **SEGRETARIO** Comunale **DOTT. GALDINI Angelo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio** – **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE da lettura del punto n. 3 all'ordine del giorno "ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023" e cede la parola al Consigliere Zon per relazionare in merito,

RELAZIONA quindi il Consigliere Rag. Zon Edoardo, come segue:

"Informo i Signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è chiamato stasera a determinare l'aliquota e la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. - anno 2023. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno. L'Amministrazione comunale ha deciso di confermare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF determinata per l'anno 2022 nella misura dello 0,60% senza soglia di imponibile portandola".

DOPO DI CHE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Zon Edoardo così come sinteticamente sopra riportata;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale:

- n° 02 del 01.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Determinazione aliquota irpef da applicare per l'anno 2007 .*” con la quale veniva determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,4 per cento senza soglia di esenzione e veniva approvato il regolamento dell'addizionale comunale irpef;
- n. 04 del 24.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche irpef determinazione aliquote anno 2022*” con la quale veniva modificata l'aliquota portandola allo 0,60% senza soglia di imponibile”;
- il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificato dalla deliberazione di Consiglio n. 04 del 24.02.2022;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 21 del 16.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, che prevede per l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2023 la conferma della stessa al 0,6 per cento a decorrere dal 2022;

Richiamati:

- l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” pubblicata nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 303 supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, differisce al 30 aprile 2023 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

di confermare, l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,60 per cento senza soglia di esenzione per l’anno 2023;

di dare atto che la presente deliberazione, entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

Con voti favorevoli unanimi n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Daniela Belussi, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

(f.to Daniela Belussi)

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Schiavi Valentina)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to DONDA Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Angelo Galdini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 21.03.2023
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale
f.to Angelo Galdini
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Segretario Comunale
Angelo Galdini
.....
